



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO

- Sezione Seconda Civile -

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 14129 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente

tra

Parte_1, nata a PALERMO il 21.10.1974 (C.F. C.F._1), rappresentata e difesa dall'Avv. MARSALA FANARA FULVIA, giusta procura in atti;

- attrice -

contro

CP_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. BABINO GIOVANNI, giusta procura in atti;

- convenuto -

e

Controparte_2, nata a PALERMO il 23.5.1979 (C.F. C.F._2), rappresentata e difesa dall'Avv. BILLET*TA FRANCESCO, giusta procura in atti

- convenuta -

Oggetto: azione revocatoria *ex art.* 2901 c.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 6.11.2023, Parte_1 ha convenuto in giudizio CP_1 e Controparte_2 chiedendo all'intestato Tribunale di dichiarare inefficace nei propri confronti, *ex art.* 2901 c.c., l'atto di compravendita immobiliare del 7.11.2018, in Notaio Carlo Barabino racc. 3241 rep. 4503, con il quale il fratello CP_3, nella qualità di amministratore della CP_1 ha venduto alla moglie Controparte_2 sette immobili di cui la società era proprietaria, siti in Palermo (individuati rispettivamente al Catasto Fabbricati al fo-

glio 117, part. 590, sub.: 17, 18, 19, 20, 32, 33 e 34).

A sostegno della domanda così proposta ha esposto, in sintesi: - di aver esercitato in data 17.12.2017 il diritto di recesso dalla società **CP_1** (in avanti, per brevità, anche “ **CP_4** ”) e di avere, perciò, diritto alla liquidazione della quota sociale del 20%, somma ancora non corrisposta dalla Società; - di avere promosso un giudizio arbitrale per la determinazione del valore della sua quota e di avere, in quell’occasione, appreso che la Società ha venduto a **Controparte_2** il 7.11.2018 i menzionati sette immobili a un prezzo, pari a complessivi euro 150.000,00, di gran lunga inferiore al valore di mercato degli immobili (superiore, in realtà, ad euro 700.000,00) e con condizioni particolarmente favorevoli all’acquirente **Controparte_2** cui era stato concesso il pagamento di un acconto di € 5.000,00 alla stipula dell’atto e il versamento della restante somma tramite pagamento dilazionato in 10 anni, con rate di € 14.500,00 annue, senza interessi e con rinuncia all’ipoteca legale.

Sulla scorta di ciò sottolineando il pregiudizio per la garanzia patrimoniale del suo credito e *la scientia damni* in capo alle parti del negozio, desumibile dall’irrazionalità economica del contratto e dal rapporto di coniugio tra l’acquirente e il rappresentante legale della Società, ha chiesto di dichiarare il suddetto atto di disposizione patrimoniale inefficace nei suoi confronti, quantomeno fino a concorrenza del proprio credito, maggiorato di sorte, interessi e spese, nella misura di euro 600.000,00.

2. Si è costituita in giudizio **CP_1** chiedendo il rigetto della domanda revocatoria e deducendo, in estrema sintesi, che i valori degli immobili forniti da parte attrice erano errati, come comprovato dalla perizia eseguita per conto della società in data 6.6.2018 (perizia non adeguatamente contestata dall’attrice durante l’assemblea dei soci tenutasi il 19.6.2018) e che **Parte_2** [...] non vantava, comunque, alcun diritto nei confronti della società, atteso che il credito per la liquidazione della sua quota sociale era stato pignorato da parte di un terzo creditore nell’ambito di un procedimento esecutivo e, valutato in euro 2.400,00, era stato già assegnato in favore del creditore procedente, senza che alcuna contestazione venisse da lei mossa in ordine alla sua entità.

A ciò aggiungeva che non ricorreva l’*eventus damni* né la *scientia damni*, tenuto conto che, dalla stima dell’intero patrimonio immobiliare aziendale effettuata dal consulente della stessa società, la vendita eseguita con l’atto impugnato, per un corrispettivo di euro 150.000,00, non era affatto dannosa, ma, anzi, favorevole, e che, ad ogni modo, il patrimonio residuo era comunque idoneo a soddisfare il suo eventuale credito, anche volendo ammettere che fossero corretti i valori di stima indicati dall’attrice a fondamento della propria domanda.

3. Si è tempestivamente costituita in giudizio **Controparte_2** chiedendo, in via preliminare, di dichiarare prescritta l'azione revocatoria proposta, avendole l'attrice notificato l'atto di citazione oltre il termine di cui all'art. 2903 c.c.

Nel merito, la convenuta ha esposto che gli immobili si trovavano in uno stato di vetustà, allegando computo metrico riguardante gli urgenti lavori straordinari che necessitava l'intero corpo di fabbrica, aggiungendo che la circostanza che il saldo prezzo fosse dilazionato nel tempo teneva conto proprio di queste impellenti spese.

In base a ciò, affermando la congruità del prezzo stabilito e la solidità della garanzia patrimoniale residua della Società, ha escluso la sussistenza di *scientia* o *participatio fraudis*, e, in via subordinata, ha chiesto di condannare la società **CP_1** a manlevarla da ogni e qualsiasi peso di natura economica che potrebbe derivarle dall'accoglimento della domanda di revocatoria di parte attrice.

4. Per quel che qui rileva, con la memoria n. 1) *ex art. 171ter* c.p.c., l'attrice ha depositato il lodo arbitrale reso in data 10.1.2024, con cui le è stato riconosciuto un credito pari ad euro 449.501,42, per la liquidazione della sua quota sociale del 20%.

5. A sua volta, con la memoria n. 1) *ex art. 171 ter* c.p.c., la Società ha precisato che nel processo di impugnazione r.g. n. 379/2024 del lodo arbitrale, la Corte di Appello di Palermo ritenendo che l'impugnazione di **CP_1** sia "*sostenuta da idoneo fumus boni iuris e che appare sussistere un documentato periculum in mora*", ha sospeso con ordinanza dell'11.9.2024 l'efficacia esecutiva del menzionato lodo arbitrale.

6. Rigettate le richieste istruttorie delle parti, con decreto del 6.3.2025 veniva ammesso il deposito da parte di **Parte_1** della documentazione inerente al procedimento di apertura di liquidazione giudiziale a carico della **CP_1** definito con rigetto della domanda, e di cui la parte ha avuto notizia successivamente alla maturazione delle preclusioni assertive; col medesimo decreto **CP_1** veniva autorizzata al deposito dei provvedimenti riguardanti la procedura di apertura di liquidazione giudiziale.

Depositata le comparse conclusionali e le memorie di replica da parte delle parti costituite, all'udienza del 14.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione *ex art. 281 quinquies* c.p.c.

Sull'eccezione di prescrizione

1. In via preliminare, risulta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta **CP_2**

Quanto all'individuazione del *dies a quo* del termine di prescrizione, dev'essere data continuità al principio di diritto in base al quale «*la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revo-*

catoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo» (Cass. n. 4049/2023).

In ordine al *dies ad quem*, va richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale «*la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario» (Cass. Sez. Un. n. 24822 /2015).*

Facendo applicazione dei principi di diritto enunciati al caso di specie, va, *in primis*, rilevato che l'atto di disposizione impugnato da parte attrice è stato trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Palermo in data 9.11.2018 (all. n. 4 all'atto di citazione).

Ne consegue che al 7.11.2023, data della consegna dell'atto di citazione all'ufficiale giudiziario per la notifica a **Controparte_2** e della contestuale notifica a mezzo PEC nei confronti di **CP_I** non era ancora spirato il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2903 c.c.

Nel merito

1. La domanda di parte attrice è fondata e meritevole di accoglimento per le ragioni di cui appresso si dirà.

È noto, in punto di diritto, che l'azione revocatoria è riservata al creditore che intenda preservare la garanzia patrimoniale del proprio credito a fronte di atti dispositivi del patrimonio del debitore e il suo fruttuoso esperimento è subordinato alla coesistenza di una pluralità di presupposti.

Su un primo fronte, è necessario accertare l'esistenza di un diritto di credito in capo all'istante, nozione che, com'è noto, è da intendersi "in senso lato", comprensiva anche della ragione o della semplice aspettativa di credito, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Da ciò discende che anche il credito eventuale e il credito litigioso (sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito) è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (così, tra le tante, Cass. n. 5619/2016; v. anche Cass. n. 11755/2018; Cass.

n. 5359/2009; Cass. n. 3981/2003),

Va poi accertato, sempre sul piano oggettivo, la ricorrenza di atti dispositivi da parte del debitore che abbiano arrecato un pregiudizio alle ragioni del creditore (cosiddetto *eventus damni*), determinato dalla modifica *in peius* della situazione patrimoniale facente capo al debitore, dovendosi al riguardo rammentare che *“Il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni") ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito”* (così, Cass. n. 19207/2018; conf. tra le tante Cass. 1896/2012; Cass. 19234/2009; Cass. 12144/1999; Cass. 6676/1998; Cass. 6272/1997),

Sotto il profilo soggettivo, si richiede, poi, la conoscenza da parte del debitore del documento che l'atto di disposizione arreca alle ragioni creditorie o, qualora l'atto sia compiuto prima del sorgere del credito, la preordinazione dolosa dello stesso al pregiudizio del credito.

Si ricorda, al riguardo, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato (rilevante ai fini della verifica circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo) va determinato in base al momento in cui il credito sorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (v. Cass. n. 22161/2019: *“In tema di azione revocatoria ordinaria, il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo del debitore va riscontrato con riferimento al momento di insorgenza del credito stesso e non già rispetto a quello del suo accertamento giudiziale”*; conf., tra le altre, Cass. n. 17356/2011; Cass. n. 8013/1996; Cass. n. 2400/1990; Cass. n. 1220/1986; cfr. anche Cass. n. 1050/1996: *“Per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, per atti successivi al sorgere del credito, è sufficiente una ragione di credito anche eventuale ed il requisito dell'anteriorità, rispetto all'atto impugnato, del credito a tutela del quale la predetta azione viene esperita deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorga e non a quello del suo accertamento giudiziale”*).

Tale elemento soggettivo deve sussistere in capo al solo debitore quando l'atto compiuto sia a titolo gratuito, in capo al debitore ed al terzo ove venga, invece, in rilievo un atto a titolo oneroso.

2. Ebbene, dovendo trasferire tali assunti al caso di specie, è innanzitutto provata l'esistenza di un credito da parte dell'odierna attrice nei confronti della Società, anteriore rispetto all'atto di compravendita degli immobili concluso da quest'ultima con **Controparte_2** in notaio **Per_1** bino il 7.11.2018.

Va fin da subito chiarita l'erroneità dell'assunto della convenuta **CP_1** secondo cui **Pt_1** [...] non vanterebbe alcun credito nei suoi confronti per essere già stata la sua quota interamente liquidata.

La convenuta afferma al riguardo che, nell'anno 2019, un creditore di *Parte_I* (l'Avv. Carlo Riela) aveva proceduto al pignoramento (presso terzi) delle somme dovute da *CP_I* alla stessa *Parte_I* per la liquidazione quota sociale receduta e in detto procedimento (RG ES 4070/2019 Tribunale di Palermo) la *CP_I* aveva redatto e depositato (in data 11.03.2021) la dichiarazione *ex artt.* 547 e 548 c.p.c., determinando il valore della quota in un saldo negativo di (- € 32.809,41) e riconoscendo un credito di soli € 2.400,00 pari al 20% del capitale sociale nominale. Detto credito era stato, poi, assegnato al creditore procedente con ordinanza del Giudice dell'Esecuzione.

E non avendo ella formulato specifica contestazione in ordine all'entità del credito, né proposto opposizione *ex art.* 617 c.p.c., a seguito del pagamento eseguito dalla Società al creditore procedente, l'odierna attrice non vanterebbe più alcun credito nei confronti della Società e, anzi, in considerazione di quanto analiticamente indicato nella dichiarazione *ex art.* 547 c.p.c. della *CP_I* [...] ella sarebbe debitrice nei confronti della Società di € 32.809,41.

Ebbene, la tesi della Società non può essere condivisa, poiché si fonda sull'errato presupposto secondo cui l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che assegna al creditore procedente il credito pignorato provi, in via definitiva, quale fosse l'effettiva entità del credito del debitore verso il terzo. Viceversa, pacificamente, l'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non ha alcuna attitudine ad acquisire valore di cosa giudicata, in quanto il giudice dell'esecuzione non risolve una controversia nei modi della cognizione con una decisione che fa stato tra le parti, ma esaurisce il suo accertamento nell'ambito della procedura esecutiva, ai soli fini della pronuncia di un provvedimento che opera all'interno e nel contesto di detta procedura (v. tra le altre Cass. n. 5895/2012).

Chiarito, dunque, che l'ordinanza *ex art.* 533 c.p.c. pronunciata nell'ambito del procedimento di espropriazione presso terzi citato dalla Società è atto meramente esecutivo e non ha alcuna attitudine di giudicato in ordine all'ammontare del credito vantato dall'odierna attrice per la liquidazione della sua quota sociale (pari al 20%), il credito - benché tutt'ora litigioso, essendo stato, pacificamente, impugnato il lodo arbitrale del 10.1.2024 (v. doc. prodotto nella I memoria di parte attrice), che ha quantificato il credito derivante dalla liquidazione della quota sociale in euro 449.501,02 – (eventualmente) vantato dall'attrice a seguito dell'esercizio, in data 17.12.2017, del diritto di recesso dalla società, ai sensi dell'art. 2473 c.c., è antecedente rispetto all'atto dispositivo impugnato, ossia il contratto di compravendita del 7.11.2018.

Ed infatti, la fonte del diritto di credito di *Parte_I* non è costituita dal provvedimento arbitrale (sebbene quest'ultimo, quale titolo esecutivo, costituisce il presupposto per l'esperibilità

dell'azione esecutiva) ma si rinviene direttamente nella legge e, in particolare, nell'art. 2289 c.c.

A nulla rileva, poi, che l'efficacia esecutiva del lodo arbitrale sia stata sospesa dalla Corte d'Appello di Palermo con decreto del 11.9.2024 (v. doc. 13 allegato dalla Società con la I memoria), atteso che, si ribadisce, anche il credito litigioso è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v. tra le più recenti Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4212 del 19/02/2020).

3. Parimenti sussistente è il requisito dell'*eventus damni* chiesto ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.

Con l'atto impugnato, la Società, il 7.11.2018, ha venduto a **Controparte_2** (v. contratto di compravendita prodotto da tutte le parti) i seguenti sette immobili, siti Palermo, individuati al Catasto Fabbricati come di seguito: "1. foglio 117 – Particella 590 subalterno 17 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 66,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 2. foglio 117 – Particella 590 subalterno 18 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 34,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 3. foglio 117 – Particella 590 subalterno 19 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 35,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 4. foglio 117 – Particella 590 subalterno 20 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 53,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 5. foglio 117 – Particella 590 subalterno 32 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 69,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 6. foglio 117 – Particella 590 subalterno 33 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 57,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 7. foglio 117 – Particella 590 subalterno 34 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 76,00 mq – rendita catastale euro 1057,45".

La vendita dei predetti immobili è avvenuta a fronte di un pagamento del prezzo pari ad euro 150.000,00.

Ora, a fronte della considerazione di parte attrice in ordine al pregiudizio subito alla garanzia patrimoniale in ragione della vendita suddetta, le due convenute hanno entrambe escluso la sussistenza dell'*eventus damni*, rilevando che:

- ai fini della liquidazione della quota sociale dell'odierna attrice, nell'anno 2018, la Società aveva affidato a un tecnico, dott. **Persona_2** l'incarico di stimare il patrimonio aziendale per determinare il valore della quota della socia receduta e dalla perizia, datata 6 giugno 2018, era emerso che il valore dei ventotto immobili della Società (25 uffici, 2 negozi ed 1 magazzino) era pari ad euro 425.000,00 e, tenuto conto delle altre componenti iscritte nel patrimonio sociale, la quota di partecipazione dell'attrice era stata stimata in euro 32.223,22; dunque, da un lato, la vendita di sei dei ventotto immobili della società all'importo di euro 125.000,00 era coerente con il valore dei cespiti e, dall'altro, il patrimonio residuo era senz'altro adeguato a soddisfare il credito che ella

vanterebbe per la liquidazione della sua quota;

- peraltro, parte attrice asserisce che i sette immobili venduti avrebbero avuto un valore di € 745.800,00 e non di € 150.000,00 (cfr. la relazione ipocatastale del 17.1.2023) e che il valore dei 28 immobili di proprietà della **CP_1** era di € 3.752.700; sicché, pur volendo seguire l'impostazione di parte attrice, detraendo da € 3.752.700,00 l'asserito valore dei 7 immobili venduti, sarebbero rimasti nel patrimonio della **CP_1** € 3.006.900,00, importo sufficiente per [...] **Pt_3** il credito da lei asseritamente vantato;

- il lodo arbitrale aveva attribuito un valore di euro 449.501,00 alla quota di partecipazione sociale di **Parte_1** e un valore di euro 2.247.507,10 al patrimonio della **CP_1** di talché la vendita impugnata non avrebbe alterato significativamente il patrimonio della **CP_1** neppure tenendo in considerazione gli esiti dell'impugnato lodo arbitrale.

Ebbene, tali difese non sono idonee ad escludere l'*eventus damni*.

In primo luogo, va ricordato che la perizia di parte non è una fonte di prova, in quanto, non solo essa è formata al di fuori del giudizio, ma la sua precostituzione non trova disciplina nell'ordinamento; pertanto, anche quando sia giurata, la perizia stragiudiziale rientra pur sempre nel novero delle attività difensive della parte, in questo caso, di carattere tecnico, con la conseguenza che alla stessa deve essere riconosciuto il valore di mero indizio, il cui esame e valutazione è rimesso al prudente apprezzamento del giudice, il quale non è, tuttavia, affatto obbligato a tenerne conto, costituendo una mera difesa di carattere tecnico (cfr. Cass. n. 9551/2009, Cass. n. 1902/2002, Cass. n. 4437/1997; v. anche Cass. n. 5667/2025).

Da ciò discende che non è, in alcun modo, dirimente la stima del patrimonio immobiliare della Società operata dal tecnico della società, dott. **Per_2**

Di contro, risulta maggiormente attendibile (giacché resa in contraddittorio tra le parti) la stima del patrimonio immobiliare della **CP_1** che è stata recepita nel lodo arbitrale pronunciato tra le parti (che, sebbene oggetto di contestazione nel giudizio di impugnazione proposto contro il suddetto lodo, risulta maggiormente verosimiglianza rispetto a quella effettuata dai tecnici dell'una o dell'altra parte), da cui si ricava che alla data del 14.12.2017 il valore dell'intero patrimonio immobiliare societario, comprensivo dei sette immobili poi ceduti il 7.11.2018, era pari ad euro 2.447.000,00 e che il valore della quota sociale di **Parte_1** e della quota di **CP_5** [...] (anch'ella socia recedente in data 19.6.2017) è pari di euro 449.501,00 ciascuno.

Ma, ad ogni modo, la tesi della Società convenuta secondo cui il patrimonio immobiliare della società residuo all'esito dell'atto di compravendita impugnato sarebbe, in ogni caso, ampiamente capiente e idoneo al soddisfacimento dell'eventuale credito di parte attrice qualunque siano i valo-

ri (siano quelli indicati dal tecnico della società dott. *Per_2* o dal tecnico di parte attrice o dal tecnico nominato nel giudizio arbitrale) che si intendano attribuire, rispettivamente, alla quota sociale di *Parte_1* e al patrimonio immobiliare della società si pone in evidente contraddizione con l'ulteriore tesi della stessa Società secondo cui l'attrice avrebbe un debito nei confronti della società (in relazione al quale ha, pure, formulato apposita domanda riconvenzionale nel procedimento conclusosi con lodo arbitrale, domanda oggi reiterata in appello; v. doc. 12 del fascicolo della Società), perché, come analiticamente indicato nella dichiarazione di terzo resa dalla stessa Società *ex art. 547 c.p.c.* nell'ambito della procedura esecutiva procedura esecutiva del Tribunale di Palermo n. 4070/2019 di cui si è detto (v. doc. 8 del fascicolo della Società), la sua quota sociale avrebbe, in realtà, un valore negativo di € 32.809,41.

La Società, nella citata dichiarazione di terzo, giunge, infatti, ad affermare tale valore negativo sottolineando una molteplicità di debiti di cui era gravata la società, legati a richieste di pagamento, a decreti ingiuntivi notificati e a giudizi pendenti (nel 2019) contro la società, già esistenti al momento dell'esercizio del diritto di recesso da parte dell'odierna attrice.

Ora, è evidente la insanabile contraddizione in cui incorre la Società convenuta, laddove, da un lato, al fine del rigetto dell'azione revocatoria, afferma di essere pienamente solvibile e, dall'altro, al fine di stimare la quota sociale dell'odierna attrice nell'ambito della dichiarazione di terzo resa nella procedura esecutiva del 2019, afferma di essere esposta a numerose pretese creditorie, in via di accertamento, risalenti a data antecedente all'esercizio da parte di *Parte_1* (il 17.12.2017) del suo diritto di recesso.

Pertanto, come detto, allorquando è stato compiuto l'atto dispositivo impugnato (ossia il 7.11.2018), la Società era altresì tenuta al pagamento in favore di un'altra socia, *CP_5* di una somma pari al valore della sua quota sociale (del 20%) alla data (19.6.2017) in cui ha, anch'ella, esercitato il diritto di recesso. E anche tale quota sociale è stata quantificata nel lodo arbitrale di cui si è detto in euro 449.501,42.

E allora (indipendentemente dalla documentazione prodotta da parte attrice dopo lo spirare delle memorie istruttorie, relativa a vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Società nell'anno 2022, in epoca successiva alla vendita di cui si controverte), considerato che, secondo quanto desumibile dalle stesse difese della Società convenuta e dalla documentazione prodotta dalle parti, alla data dell'atto dispositivo impugnato (ossia il 7.11.2018) la *CP_1* era esposta a molteplici pretese creditorie da parte di terzi e da parte di altri soci, il trasferimento a terzi di $\frac{1}{4}$ del patrimonio immobiliare di cui ella era titolare ha, senza dubbio, comportato una riduzione sia quantitativa che qualitativa della sua garanzia patrimoniale, che ha reso maggiormente incerta e difficoltosa la

fruttuosità di una futura azione esecutiva da parte dell'odierna attrice a tutela del suo credito.

La presenza di numerosi debiti del disponente e, comunque, una situazione di esposizione generalizzata verso creditori, unita all'elevato ammontare del credito (benché attualmente litigioso) vantato dall'odierna attrice dimostra, definitivamente, la sussistenza dell'*eventus damni*.

4. Ciò posto in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi dell'azione revocatoria, ricorre, altresì l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2901 c.c., dovendosi sul punto rammentare che, stante l'anteriorità del credito rispetto all'atto dispositivo impugnato, non è necessario provare la dolosa preordinazione dell'atto di cessione al pregiudizio delle ragioni di credito, essendo piuttosto sufficiente verificare la consapevolezza nella venditrice Società e nella acquirente **Parte_4** [...] (essendo l'atto dispositivo impugnato a titolo oneroso) del pregiudizio agli interessi del creditore, con la precisazione per cui alla "consapevolezza" di cui all'art. 2901, comma 1, n. 1 prima parte c.c. "*va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo, di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore*" (così Cass. n. 7262/2000 e Cass. n. 14489/2004).

Ebbene, ricordato che la prova della *scientia damni* può essere fornita con ogni mezzo, e quindi anche con presunzioni semplici (cfr. *ex multis* Cass. n. 14274/1999; Cass. n. 1054/1999; Cass. n. 7452/2000; Cass. n. 7507/2007; Cass. n. 1068/2007), gli elementi presuntivi (plurimi, univoci e concordanti) che depongono per la sussistenza della *scientia damni* sono facilmente ricavabili dalle stesse peculiarità che caratterizzano l'atto impugnato.

Con riferimento alla consapevolezza da parte della Società, è sufficiente rilevare che:

- In data 14.12.2017, **Parte_1** ha esercitato il diritto di recesso e ha chiesto la liquidazione della sua quota del 20%;
- La società ha, dunque, conferito incarico al dott. **Persona_2** di procedere alla stima del valore del "patrimonio aziendale" al fine di quantificare il valore della quota di **Parte_1** (nonché della sorella **CP_5** anch'ella socia recedente);
- dopo la predisposizione, in data 6.6.2018, della perizia (v. doc. 6 del fascicolo della società), durante l'assemblea del 19.6.2018 (v. doc. 7 del fascicolo della società), è stata comunicata a **Parte_1** (e alla sorella **Part CP_5**) la stima della quota di sua spettanza, quantificata dal perito della società in euro 32.223,22, e in quell'occasione l'odierna attrice e la sorella hanno dichiarato "*di non essere d'accordo con il valore della loro partecipazione così come indicato dalla perizia di stima redatta dalla dott. Per_2*", chiedendo "*che tale valutazione sia compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale*";

- Il 7.11.2018, la società ha venduto a **Controparte_2** sette unità immobiliari di cui era proprietaria al prezzo di euro 150.000,00 stabilito “a corpo e forfettariamente”, prevedendo che il pagamento del prezzo sarebbe avvenuto con acconto di euro 5.000 alla stipula dell’atto ed il resto, in 10 anni, con rate di € 14.500,00 annue, senza interessi e senza costituire alcuna garanzia reale sugli immobili oggetto di compravendita.

Ebbene, considerato che al momento della stipula dell’atto di compravendita era già sorto in capo all’attrice il diritto alla liquidazione della sua quota e che appena cinque mesi prima ella aveva sollevato rimozioni in ordine al valore della quota societaria attribuita dal tecnico nominato dalla stessa società, la Società era ben consapevole che, dismettendo $\frac{1}{4}$ del proprio patrimonio immobiliare, avrebbe ridotto la garanzia patrimoniale su cui l’attrice avrebbe potuto soddisfare il proprio diritto di credito, che intendeva accertare in altre sedi.

O quantomeno detto pregiudizio era, per lei, “agevolmente conoscibile”.

A ciò si aggiunga, peraltro, che la vendita “in blocco” di ben sette immobili a un prezzo quantificato “forfettariamente” in euro 150.000,00, accompagnata dalla rinuncia all’ipoteca legale e dalla previsione di modalità di pagamento dilazionato in dieci anni, senza interessi, risulta evidentemente vantaggiosa per la sola parte acquirente.

La società disponente doveva, dunque, sapere che, rinunciando alla garanzia reale a tutela del proprio credito di euro 145.000,00 (su 150.000,00 pattuiti) vantato nei confronti di **CP_2** [...] per la vendita dei sette immobili - e rendendo, così, incerta (in assenza di garanzie) la possibilità di riscuotere effettivamente il prezzo concordato - avrebbe potuto, a sua volta, pregiudicare il soddisfacimento dei creditori societari.

E ricordato che “*In tema di azione revocatoria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente - prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901, comma primo, n. 2, cod. civ. - consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori, non essendo necessaria la collusione tra terzo e debitore; d'altra parte, il requisito della "scientia damni" può essere provato per presunzioni*” (così, per tutti, Cass. n.1068/2007), il requisito della *scientia damni* risulta provato anche con riferimento alla acquirente **Controparte_2** coniuge dell’amministratore della Società.

Ed infatti, da un lato, il rapporto di coniugio tra **CP_3** e **Controparte_2** rende assai inverosimile che quest’ultima non fosse a conoscenza delle vicende (quali il recesso dalla società da parte di **Parte_1** e **CP_5** che riguardavano la Società di cui erano soci i membri della famiglia **Pt_1** avendo i quattro fratelli **CP_3**, **Parte_1** [...] **Per_3** ed **CP_5** ottenuto la quota del 20% ciascuno di proprietà della **CP_1** per

successione testamentaria al comune padre **Persona_4** .

Dall'altro lato (e tale rilievo è, invero, dirimente), indipendentemente dalla conoscenza dello specifico debito vantato nei confronti della odierna attrice e indipendentemente dalla congruità o meno del prezzo d'acquisto (che a suo dire era stato così quantificato in euro 150.000,00 in considerazione dello stato di vetustà delle unità immobiliari), ella ben poteva conoscere il potenziale pregiudizio per i creditori della società dipendente dalla dismissione (peraltro senza garanzie dietro condizioni di pagamento particolarmente vantaggiose per la sola parte acquirente) di ben sette immobili.

A ciò si aggiunga che, ai fini della sussistenza della *scientia damni*, nel caso di specie, trova applicazione il principio di diritto secondo cui *“Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, cod.civ., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni dei creditori, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni. Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono "in re ipsa" (Cass. n. 10430/2005, conf. Cass. n. 18034/2013: “In tema di azione revocatoria ordinaria, nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, devono ritenersi "in re ipsa" l'esistenza e la consapevolezza (sua e dei terzi acquirenti) del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana”.)*

Tanto basta per l'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta dall'odierna attrice.

5. Risulta, infine, fondata, la domanda di “manleva” formulata in via subordinata dalla convenuta **Controparte_2** nei confronti della **CP_I**

La Suprema Corte ha, sul punto, chiarito che *“In tema di azione revocatoria ordinaria, il terzo acquirente, in quanto soggetto passivo dell'esecuzione che il creditore può promuovere a seguito della dichiarazione d'inefficacia dell'atto dispositivo, può proporre azione di manleva ovvero di garanzia nei confronti dell'alienante e la domanda, al momento della revocatoria ordinaria, deve essere formulata nel senso di essere tenuto indenne dalle relative, non ancora note, conseguenze pregiudizievoli, non potendosi, per ciò solo, ritenere generica”* (così, Cass. n. 28428/2018).

Pertanto, accogliendo la domanda in tal senso svolta da **Controparte_2** va dichiarato che l'alienante **CP_I** è tenuta a manlevare l'acquirente da ogni conseguenza pregiudizievole derivata alla medesima dall'azione revocatoria ordinaria e dalla conseguente azione esecutiva intrapre-

se dalla creditrice **Parte_1**

1. Le spese di lite seguono la soccombenza e, in ragione dell'accoglimento della domanda di manleva svolta dalla convenuta **CP_2** nei confronti della Società, vanno poste unicamente a carico della **CP_1** e a favore della parte attrice **Parte_1** liquidate, come da dispositivo, secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino a 520.000: parametri medi per fase introduttiva e studio e medi ridotti della metà per fase istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività concretamente svolta), sono da distrarre in favore dell'Erario, essendo la parte vittoriosa parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato

2. Anche in relazione alla domanda c.d. trasversale formulata, in via subordinata, dalla convenuta **Controparte_2** risulta soccombente la **CP_1** che va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate secondo i criteri di cui al d.m. n. 55/2014 (scaglione di valore fino a 150.000: parametri minimi per tutte le fasi, in considerazione dell'attività concretamente svolta).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in accoglimento della domanda di parte attrice:

1) DICHIARA inefficace, ex art. 2901 c.c., nei confronti di **Parte_1** l'atto di compravendita immobiliare stipulato tra **CP_1** e **Controparte_2** in notaio **Per_5** [...] il 7.11.2018, racc. 3241 rep. 4503, avente ad oggetto i seguenti sette immobili, siti Palermo, individuati al Catasto Fabbricati come di seguito: "1. foglio 117 – Particella 590 subalterno 17 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 66,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 2. foglio 117 – Particella 590 subalterno 18 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 34,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 3. foglio 117 – Particella 590 subalterno 19 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 35,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 4. foglio 117 – Particella 590 subalterno 20 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 53,00 mq – rendita catastale euro 755,32; 5. foglio 117 – Particella 590 subalterno 32 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 69,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 6. foglio 117 – Particella 590 subalterno 33 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 57,00 mq – rendita catastale euro 1208,51; 7. foglio 117 – Particella 590 subalterno 34 categoria A/10 classe 5 – sup. catastale 76,00 mq – rendita catastale euro 1057,45";

2) CONDANNA **CP_1** al pagamento delle spese di lite in favore di **Parte_2** [...] liquidate in euro 14.170,00 per compensi ed euro 243,80 per esborsi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. nella misura di legge, da liquidare in favore dell'Erario.

3) CONDANNA *CP_1* al pagamento in favore di *Controparte_2* delle spese di lite, liquidate in euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a. nella misura di legge.

Così deciso in Palermo il 13.11.2025

Il Giudice

Silvia Ingrassia

La minuta del presente provvedimento è stata redatta con la collaborazione del dott. Luigi Vivacqua, Magistrato Ordinario in Tirocinio.